



# Comune di Crema

**Settore Polizia Municipale**

**Ordinanza n. 2014/00016 del 30/01/2014**

**Oggetto:** Manifestazione Commemorazione vittime delle Foibe lunedì 10-02-2014 p.za Istria e Dalmazia e p.za Trento e Trieste

## **ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE**

**ATTESO** che lunedì 10 febbraio 2014 sulla piazza Istria e Dalmazia si svolgerà la manifestazione commemorativa in ricordo delle vittime delle Foibe;

**CONSIDERATO** come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare e pedonale e con la sosta dei veicoli, nel percorso e nella zona dedicata a tale manifestazione, disciplinata dalla necessaria segnaletica temporanea;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

***per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati***

## **ORDINA**

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea e fino al termine della manifestazione in premessa descritta sono istituiti i seguenti obblighi e divieti **previsti il giorno 10 febbraio 2014:**

- 1) **Divieto di transito temporaneo sulla piazza Istria e Dalmazia, il giorno 10 febbraio 2014**, giorno in cui il provvedimento sarà in vigore **dalle ore 10:15 alle ore 11:30;**
- 2) **Divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo sulla piazza Istria e Dalmazia, il giorno 10 febbraio 2014**, giorno in cui il provvedimento sarà in vigore **dalle ore 8.00 alle ore 11:30;**

- 3) **Divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo sulla piazza Trento e Trieste** nelle due fasce di stalli lato nord, antistanti il monumento ai caduti **il giorno 10 febbraio 2014**, giorno in cui il provvedimento sarà in vigore **dalle ore 8.00 alle ore 11:30**;
- 4) E' fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati, per i veicoli delle forze dell'ordine e dei diretti interessati alla manifestazione sopra indicata;
- 5) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine della manifestazione, in premessa descritta, anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a causa di eventi non prevedibili;
- 6) La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lgs 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta;

## O R D I N A

### All'Ufficio Tecnico Comunale:

- 7) di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;
- 8) di provvedere alla installazione e manutenzione, della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione e anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale;

## M A N D A

- Ai soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della suesesa Ordinanza;
- **All' Ufficio Tecnico Comunale** per l'installazione della prescritta segnaletica stradale temporanea;
- **All'Ufficio comunale Attività Culturali-Turismo-Manifestazioni**;
- Per opportuna conoscenza, il presente provvedimento **alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Crema, al servizio del 118 , al servizio del 115 , alla Polizia Stradale di Crema**;
- Alla società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), all'U.R.P., all'Ufficio Viabilità, all'Ufficio Tributi del Comune di Crema e a Crema Mobilità;
- All'area Affari Generali affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza;

## A V V E R T E

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e

secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

**AVVISA**

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il funzionario estensore della presente Ordinanza, è il Commissario Aggiunto di Polizia Locale Leonardo Imperatori A.
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

30/01/2014

IL COMANDANTE  
Luciano Bisighini